



GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI

Divieto del Garante [art. 154, 1 d) del Codice] - 26 giugno 2008

Bollettino del n. 96/giugno 2008, pag. 0

[doc. web n. 1544326]

[v. [Comunicato stampa](#)]

## Marketing telefonico. Divieto di trattamento per Consodata S.p.A. - 26 giugno 2008

### IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTO l'art. 129, comma 2, del Codice che, in attuazione della disciplina comunitaria e, in particolare, della [direttiva 2002/58/Ce](#), ha individuato nella "mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni interpersonali" la finalità primaria degli elenchi telefonici realizzati in qualunque forma;

CONSIDERATO che tale disposizione ribadisce che il trattamento dei dati inseriti negli elenchi, se realizzato per fini ulteriori tra cui rientrano quelli pubblicitari, promozionali o commerciali, è lecito solo se è effettuato con il consenso espresso liberamente e specificamente dagli interessati, documentato per iscritto e previa informativa;

VISTO il provvedimento del 15 luglio 2004 (in [www.garanteprivacy.it](#), doc. web n. [1032381](#)) con il quale l'Autorità ha individuato le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati e agli acquirenti del traffico prepagato negli elenchi telefonici "alfabetici" del servizio universale, realizzati in qualsiasi forma, in rapporto alle diverse finalità sopraindicate, anche in rapporto all'informativa; visto che, in riferimento ai casi in cui l'interessato ha manifestato il proprio consenso a ricevere informazioni commerciali o promozionali, l'indirizzo o, a seconda dei casi, il numero telefonico sono contrassegnati da un simbolo apposito che indica la disponibilità dell'abbonato a ricevere pubblicità per telefono oppure materiale pubblicitario a domicilio;

VISTO il provvedimento del 14 luglio 2005 (in [www.garanteprivacy.it](#), doc. web n. [1151640](#)) con il quale l'Autorità ha individuato procedure semplificate per la redazione e l'utilizzo degli elenchi organizzati per categorie merceologiche/professionali (c.d. elenchi "categorici");

RILEVATO che la vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede l'utilizzo, per attività di carattere promozionale, pubblicitario o commerciale (fermo restando quanto previsto dall'art. 130 del Codice riguardo a talune modalità di contatto degli interessati) di alcune categorie di dati e, in particolare: a) di quelli presenti negli elenchi c.d. "alfabetici" per i quali l'interessato ha manifestato il proprio consenso (Prov. [15 luglio 2004](#) cit.); b) di quelli presenti negli elenchi c.d. "categorici" (Prov. [14 luglio 2005](#) cit.); c) di quelli presenti nelle banche dati costituite utilizzando anche dati estratti da elenchi telefonici formati precedentemente al 1° agosto 2005, sempre che il titolare del trattamento sia in grado di dimostrare di aver fornito effettivamente, prima di tale data, l'informativa agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Codice;

VISTO il numero ingente di segnalazioni pervenute a questa Autorità con le quali è stata lamentata la ricezione di chiamate promozionali indesiderate effettuate per conto di diversi operatori di telefonia e, tra questi, di Wind telecomunicazioni S.p.A., Fastweb S.p.A. e Tiscali Italia S.p.A., nonché Sky Italia s.r.l.;

CONSIDERATO che in più circostanze tali titolari del trattamento hanno dichiarato a questa Autorità, a seguito di richieste d'informazioni, che i dati personali utilizzati per le chiamate promozionali sono stati acquisiti da Consodata S.p.A.;

RILEVATO che per conto di Consodata S.p.A., a seguito delle richieste d'informazioni dell'Autorità, è stato dichiarato in atti che:

- i dati relativi ai segnalanti sono stati tratti da elenchi telefonici pubblicati prima del 1° agosto 2005;
- la banca dati nella quale sono state inserite tali informazioni si trova presso la sede della società;
- gli interessati sarebbero stati contattati in più occasioni "nel corso degli anni successivi all'inserimento nella [...] banca dati";
- in occasione del contatto con gli interessati la società, "direttamente o per il tramite del soggetto che ha

*effettuato la comunicazione, ha fornito all'atto della registrazione dei dati l'informativa"* (di cui Consodata S.p.A. allega il testo alla nota di riscontro);

- *"la raccolta e l'utilizzo dei dati dell'interessato sono stati effettuati senza un espresso consenso a tali utilizzi, ai sensi dell'art. 24 lett. c) del d.lgs. 196/2003, avendo tratto i dati da elenchi pubblici, liberamente utilizzabili all'epoca del loro utilizzo";*

RILEVATO dalle segnalazioni degli interessati e dalle stesse note di riscontro che Consodata S.p.A. non si è limitata a estrarre i dati personali dagli elenchi telefonici pubblicati prima del 1° agosto 2005, avendoli, dopo tale data, comunicati a terzi i quali li hanno a loro volta utilizzati per finalità promozionali e pubblicitarie;

CONSIDERATO che Consodata S.p.A. non ha fornito idonei elementi a sostegno delle proprie dichiarazioni relative all'effettivo rilascio di un'informativa agli interessati;

RILEVATO, comunque, che nel testo dell'informativa che Consodata S.p.A. asserisce di aver utilizzato prima del 1° agosto 2005 si legge: *"i dati, di cui non è prevista la diffusione, sono trattati con procedure automatizzate e manuali per fini promozionali e commerciali"; "I dati potranno essere comunicati, in Italia o all'estero, ad aziende o professionisti che li richiedano a Consodata per le stesse finalità";* rilevato, quindi, che tale informativa non indica specificamente, come previsto dall'art. 13, comma 1, lett. d) del Codice, tutte le notizie ivi richieste (*"i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi"*);

RILEVATO, inoltre, che dalla documentazione prodotta in merito all'informativa, il testo indicato dalla società non risulta coerente con le dichiarazioni rese; in calce all'informativa ha infatti riportato uno spazio dedicato alla manifestazione del consenso, mentre la stessa società afferma, nelle note di riscontro, che per tali trattamenti quest'ultimo non è stato acquisito, trovando applicazione, a suo dire, l'art. 24, comma 1, lett. c) del Codice;

CONSIDERATO, pertanto, che le comunicazioni dei dati personali poste in essere dalla società successivamente al 1° agosto 2005 configurano autonomi trattamenti che, come tali, richiedevano un'informativa preventiva agli interessati e l'acquisizione di uno specifico e libero consenso; considerato che tale consenso, dalle stesse dichiarazioni rese dalla società, non risulta essere stato acquisito;

CONSIDERATO che dopo il 1° agosto 2005 i dati personali già estratti dagli elenchi telefonici potevano essere oggetto di comunicazione solo qualora tale trattamento fosse indicato nell'informativa e l'interessato avesse manifestato uno specifico consenso (art. 23 del Codice);

RILEVATO che dalle dichiarazioni rese da Consodata S.p.A. non risulta che la stessa abbia sollecitato agli interessati l'espressione di uno specifico consenso per la comunicazione a terzi dei dati raccolti;

RILEVATO che il trattamento di dati personali, che non risulta svolto in modo lecito, ha carattere sistematico;

CONSIDERATO che l'art. 11, comma 2, del Codice prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di dati personali non possono essere utilizzati;

CONSIDERATO che le banche dati create da Consodata S.p.A. con le informazioni estratte dagli elenchi telefonici pubblicati prima del 1° agosto 2005 sono state cedute a diversi soggetti, anche non operanti nel settore delle telecomunicazioni, in vigenza del nuovo regime applicabile agli elenchi telefonici;

RILEVATO che Sky Italia s.r.l., Wind telecomunicazioni S.p.A., Fastweb S.p.A. e Tiscali Italia S.p.A. hanno quindi acquisito per finalità promozionali e pubblicitarie dati che Consodata S.p.A. non poteva comunicare lecitamente a terzi;

RILEVATO che nel provvedimento del 29 maggio 2003 (in [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it), doc. web n. [29840](#)) l'Autorità ha stabilito che chi acquisisce una banca dati la cui utilizzazione è possibile in base al consenso degli interessati deve accertare che questi ultimi abbiano acconsentito validamente alla comunicazione dei dati che li riguardano e al loro successivo utilizzo per finalità promozionali e pubblicitarie;

CONSIDERATO comunque che, anche con riferimento all'eventuale trattamento dei dati da parte di Consodata S.p.A., l'Autorità aveva in passato rilevato la liceità dei trattamenti di dati personali estratti dagli elenchi telefonici pubblicati prima del 1° agosto 2005 utilizzati dal titolare del trattamento per contattare direttamente gli interessati a condizione che fosse stata fornita a suo tempo un'idonea informativa, circostanza non riscontrata nel caso in esame;

RISERVATA, con autonomo provvedimento, la verifica dei presupposti per contestare la violazione amministrativa concernente l'inidonea informativa (artt. 13, comma 4 e 161 del Codice);

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare anche d'ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporre il blocco e di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 170 del Codice chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dr. Mauro Paissan;

**TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:**

considerato che i dati personali di cui è stato accertato l'illecito trattamento non possono, per espressa previsione di legge (art. 11, comma 2, del Codice), essere ulteriormente utilizzati:

1. vieta ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice a Consodata S.p.A. di effettuare altri trattamenti di ulteriori dati personali provenienti da elenchi telefonici pubblicati prima del 1° agosto 2005, utilizzati senza idonea informativa e, nelle ipotesi in cui sia previsto per legge, senza consenso;
2. vieta ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice a Sky Italia s.r.l., Wind telecomunicazioni S.p.A., Fastweb S.p.A. e Tiscali Italia S.p.A. di utilizzare i dati personali acquisiti da Consodata S.p.A., o da altri soggetti che li abbiano ceduti a terzi senza consenso, per svolgere attività promozionali e pubblicitarie.

*Roma, 26 giugno 2008*

IL PRESIDENTE  
Pizzetti

IL RELATORE  
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE  
Buttarelli

**stampa**

**chiudi**